

Accordo di Madrid

sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza

riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958

Concluso a Lisbona il 31 ottobre 1958

Art. 1

- (1) Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi.
- (2) Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione.
- (3) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all'importazione, questo sarà sostituito dal divieto d'importazione.
- (4) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro nell'interno, dette misure, nell'attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in simili casi ai propri cittadini.
- (5) In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali.

Art. 2

- (1) Il sequestro sarà eseguito a cura dell'Amministrazione delle dogane, che ne avvertirà immediatamente l'interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo; tuttavia il Ministero pubblico, o qualsiasi altra autorità competente, potrà chiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa sia d'ufficio; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario.
- (2) Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.

Art. 3

Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.

Art. 3bis

I paesi ai quali si applica il presente Accordo s'impegnano altresì a vietare l'uso, per quanto riguarda la vendita, l'esposizione o l'offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e sia tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare su insegne, annunci, fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o in qualsiasi altra comunicazione commerciale.

Art. 4

I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che, per il loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente Accordo, non rientrando, però, nell'eccezione stabilita da questo Art. le denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vinicoli.

Art. 5

(1) I paesi dell'Unione per la protezione della proprietà industriale che non hanno preso parte al presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi a loro domanda, nella forma prescritta dall'articolo 16 della Convenzione generale¹.

(2) Al presente Accordo si applicano le disposizioni degli articoli 16bis e 17bis della Convenzione generale².

Art. 6

(1) Il presente Atto sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno depositati a Berna al più tardi il 1° maggio 1963. Esso entrerà in vigore, tra i paesi in nome dei quali è stato ratificato, dopo un mese da tale data. Tuttavia, se fosse ratificato prima in nome di almeno sei paesi, esso entrerebbe in vigore, fra questi paesi, dopo un mese dalla data in cui il Governo della Confederazione svizzera avrà loro notificato il deposito della sesta ratifica e, per i paesi in nome dei quali fosse ratificato in seguito, un mese dopo la notificazione di ciascuna di tali ratifiche.

(2) I paesi in nome dei quali lo strumento di ratifica non sarà stato depositato entro il termine di cui al comma precedente, saranno ammessi ad aderirvi ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione generale³.

(3) Il presente Atto sostituirà, nei rapporti tra i paesi ai quali esso si applica, l'Accordo concluso a Madrid il 14 aprile 1891 e gli Atti successivi di revisione.

(4) Per quanto concerne i paesi ai quali non si applica il presente Atto, ma ai quali si applica l'Accordo di Madrid, riveduto a Londra nel 1934, quest'ultimo resterà in vigore.

¹ Vedi, inoltre, l'art. 2 dell'atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 lug. 1967.

² Vedi, inoltre, l'art. 2 dell'atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 lug. 1967.

³ Vedi, inoltre, l'art. 2 dell'atto aggiuntivo di Stoccolma del 14 lug. 1967.

(5) Parimenti, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né l'Accordo di Madrid riveduto a Londra, l'Accordo di Madrid riveduto all'Aja nel 1925¹⁰ resterà in vigore.

(6) Parimenti, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né l'Accordo di Madrid riveduto a Londra, né l'Accordo di Madrid riveduto all'Aja, resterà in vigore l'Accordo di Madrid riveduto a Washington nel 1911¹¹.

Fatto a Lisbona, il 31 ottobre 1958.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione dell'accordo il 1° luglio 1978

Stati partecipanti Ratificazione

Adesione (A)

Entrata in vigore

Algeria 24 marzo 1972 A 5 luglio 1972

Bulgaria 29 aprile 1975 A 12 agosto 1975

Cecoslovacchia 12 agosto 1961 A 1° giugno 1963

Cuba 24 luglio 1964 A 11 ottobre 1964

Egitto 3 dicembre 1974 A 6 marzo 1975

Francia* 24 marzo 1961 1° giugno 1963

Germania 28 luglio 1961 1° giugno 1963

Gran Bretagna 6 settembre 1961 1° giugno 1963

Giappone 18 giugno 1965 A 21 agosto 1965

Irlanda 17 aprile 1967 A 9 giugno 1967

Israele 9 maggio 1967 A 2 luglio 1967

Italia 15 agosto 1968 A 29 dicembre 1968

Liechtenstein 17 febbraio 1972 10 aprile 1972

Marocco 21 febbraio 1967 A 15 maggio 1967

Monaco 2 settembre 1961 1° giugno 1963

Spagna 8 maggio 1973 A 14 agosto 1973

Svezia 14 agosto 1969 A 3 ottobre 1969

Svizzera 25 giugno 1962 1° giugno 1963


Ungheria 29 dicembre 1966 A 23 marzo 1967

* Dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Dichiarazioni

Francia

Il 22 marzo 1961, l'Ambasciata di Francia in Berna ha comunicato al Dipartimento politico che l'Accordo è applicabile a tutti i territori della Repubblica francese (dipartimenti metropolitani, della Guadalupa, della Guaina, della Martinica e della Riunione e territori d'oltremare).



Decreto del Presidente della Repubblica del 26/02/1968 n. 656

Titolo del provvedimento:

Norme per l'applicazione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 del 27/05/1968)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 11/06/1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676, con il quale il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione dell'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra, e, da ultimo, a Lisbona il 31 ottobre 1958, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni per l'esecuzione delle disposizioni di detto Accordo e le norme di carattere procedurale relative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero;

Decreta:

art. 1

Fermo merci sospette.

Testo: in vigore dal 11/06/1968

Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorita' giudiziaria e agli interessati.

art. 2

Regolarizzazione delle merci.

Testo: in vigore dal 11/06/1968

Qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e, da ultimo, a Lisbona, il 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676, e siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione alla autorita' giudiziaria, senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.L. 25-9-2009 n. 135

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 2009, n. 223.

Art. 16. *Made in Italy e prodotti interamente italiani*

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

«49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva

origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. *L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.*

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

MODIFICHE ALLA LEGGE 24.12.2003, N. 350

N.B. testo non in vigore

Art. 4, comma 49, l. 24.12.2003, N. 350 – modifica inserita con art. 17, comma 4, L. 23.7.09, n. 99, successivamente ABROGATA con D.L. 25.9.2009, n. 135, art. 16 (in corsivo grassetto le modifiche inserite e poi abrogate)

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, [ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera]. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". [Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica]

NUOVO TESTO L. 350/03, ART. 4, COMMA 49

(ARTT. 49 BIS E 49 TER, INTRODOTTI CON D.L. 25.9.09, N. 135, ART. 16)

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

in vigore dal 26 settembre 2009 (commi bis e ter, dal 10 novembre 2009)

N.B. testo in vigore

Art. 4, comma 49, L. 24.12.2003, N. 350 (modifiche D.L. 135/09 in grassetto)

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, **fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis**. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy".

49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. (1)

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore. (1)

(1) si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (in GU il 25.9.09)

D.L. 25.9.09, N. 135

Art. 16 D.L. 25.9.2009, n. 135, art. 16 - *Made in Italy e prodotti interamente italiani*

2. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale **il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.**
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalita' di applicazione del comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 4, **per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.**
5. **Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.**
6. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.».
7. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:
49-BIS (OMISSIS)
49-Tter (OMISSIS)
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' abrogato.

**MODIFICHE APPORTATE DALL'ART. 17, L. 23.7.09, N. 99
AL D.L. 14.3.05, N. 35, CONV. IN L. 14.5.05, N. 80**

Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo

ART. 1, COMMA 7	ART. 1, COMMA 7
<p>7. <i>[Salvo che il fatto costituisca reato,] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria[da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose] che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. [La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma.] Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa (1)</i></p> <p>(1)Comma modificato in sede di conversione dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dall'articolo 2 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, dall'articolo 5-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272.</p>	<p>7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. Restano ferme le norme di cui al <u>decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</u>. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della <u>legge 24 novembre 1981, n. 689</u>, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'<u>articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981</u>, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa</p>

ART. 17, COMMA 3, L. 23.7.09, N. 99

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e **salvo che il fatto costituisca reato**, è prevista la **confisca amministrativa dei locali** ove vengono **prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti**, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede